Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 332

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 23 dicembre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010**	Annuo L. **13.530** Semestrale L. **7.520** Trimestrale L. **4.010**
Un fascicolo L. **75** Fascicoli annate arretrate: il doppio	Un fascicolo L. **65** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1982.

Istituzione presso l'Istituto tecnico industriale « A. Montani » di Fermo dell'indirizzo specializzato per l'elettronica industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2177, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « A. Montani » di Fermo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di istituire un nuovo indirizzo specializzato presso l'Istituto tecnico industriale medesimo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito presso l'Istituto tecnico industriale « A. Montani » di Fermo l'indirizzo specializzato per l'elettronica industriale.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alla istituzione di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in lire 425.000.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 115, art. 1, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 127. — VILLA

Segue TABELLA A

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
10. Lingua straniera . . .	4	—	Ciascuno nelle classi I e II di tre corsi
11. Complementi tecnici di lingua straniera	—	2	—
12. Fisica e laboratorio . .	2	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso per telecomunicazioni e, alternativamente, nella I o nella II classe di un altro corso per telecomunicazioni
13. Fisica e laboratorio	2	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso per l'elettrotecnica e, alternativamente, nella I o nella II classe di un altro corso per l'elettrotecnica
14. Fisica e laboratorio .	1	—	Nella I e II classe del corso per l'elettronica e in una classe di un corso per la meccanica
15. Fisica e laboratorio Complementi di fisica e laboratorio	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la chimica industriale ed in una classe di un corso per la meccanica
16. Disegno	8	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso e, alternativamente, nella I o nella II classe di un altro corso
17. Disegno tecnico . . .	1	—	Nelle classi di due corsi per le telecomunicazioni
18. Disegno tecnico . . .	1	—	Nelle classi di un corso per le telecomunicazioni e del corso per l'elettronica industriale
19. Chimica e laboratorio	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la chimica industriale

TABELLA I

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « A. Montani » per la chimica industriale, l'elettronica industriale, l'elettrotecnica, la meccanica e le telecomunicazioni di Fermo

Numero dei corsi: 12
- n. 3 per la chimica industriale
- n. 1 per la elettronica industriale
- n. 3 per la elettrotecnica
- n. 2 per la meccanica
- n. 3 per le telecomunicazioni

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — *Personale direttivo e insegnante*			
1. Preside con insegnamento	1	—	Il preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una cattedra di materie tecniche
2. Lingua e lettere italiane Storia ed educazione civica	12	—	Ciascuno nelle classi I e II di un corso
3. Lingua e lettere italiane Storia ed educazione civica	12	—	Ciascuno nelle classi I I, IV e V di un corso
4. Matematica	6	—	Ciascuno nelle classi I e II di due corsi
5. Matematica	2	—	Ciascuno nelle classi III e IV rispettivamente di due corsi per la elettrotecnica o di due corsi per le telecomunicazioni
6. Matematica	1	—	Nelle classi III e IV di un corso per la elettrotecnica e di due corsi per la chimica industriale
7. Matematica	1	—	Nelle classi III e IV dei due corsi per la meccanica e di un corso per la chimica industriale
8. Matematica	1	—	Nelle classi III e IV di un corso per le telecomunicazioni e del corso per l'elettronica
9. Scienze naturali Geografia	4	—	Ciascuno nelle classi I e II di tre corsi

Segue TABELLA A

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
20. Chimica e laboratorio . . .	1	—	Nella II e III classe dei due corsi per la meccanica
21. Chimica e laboratorio Chimica	3	—	Ciascuno nelle classi II e III di un corso per l'elettrotecnica e di un corso per le telecomunicazioni
22. Chimica e laboratorio Chimica	—	1	—
23. Complementi di chimica, elettrochimica e laboratorio	1	—	Nelle classi di due corsi per la chimica industriale
24. Complementi di chimica, elettrochimica e laboratorio	—	1	—
25. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	3	—	Ciascuno nella III e IV classe di un corso per la chimica industriale
26. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	3	—	Ciascuno nella V classe di un corso per la chimica industriale
27. Chimica industriale Impianti chimici e disegno	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la chimica industriale
28. Meccanica e macchine Elementi di meccanica e macchine	1	—	Nelle classi dei corsi per le telecomunicazioni e per l'elettronica industriale
29. Meccanica e macchine a fluido	1	—	Nelle classi di due corsi per l'elettrotecnica
30. Macchine Meccanica e macchine a fluido	1	—	Nelle classi di un corso per l'elettrotecnica e dei tre corsi per la chimica industriale
31. Meccanica applicata alle macchine	1	—	Nelle classi dei due corsi per la meccanica
32. Macchine a fluido e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi per la meccanica
33. Tecnologia meccanica e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la meccanica

Segue TABELLA A

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
34. Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la meccanica
35. Elettrotecnica generale Elettrotecnica e laboratorio	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica e nella IV classe di un corso per la chimica industriale
36. Elettrotecnica generale .	1	—	Nelle classi di due corsi per le telecomunicazioni
37. Elettrotecnica Elettrotecnica generale	1	—	Nelle classi dei due corsi per la meccanica e di un corso per le telecomunicazioni
38. Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio	—	1	—
39. Misure elettriche e laboratorio	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica
40. Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	—	Nella III classe dei tre corsi per l'elettrotecnica
41. Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	3	—	Ciascuno nella IV e V classe di un corso per la elettrotecnica
42. Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per l'elettronica industriale
43. Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi ed applicazioni Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per l'elettronica industriale
44. Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche	1	—	Nelle classi dei tre corsi per le telecomunicazioni
45. Radioelettronica	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per le telecomunicazioni
46. Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso per le telecomunicazioni

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
47. Telegrafia e telefonia .	—	2	—
48. Elementi di diritto e di economia	1	—	Nelle classi di nove corsi
49. Elementi di diritto e di economia	—	1	—
50. Religione	—	4	—
II. — Personale insegnante tecnico-pratico			
1. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di fisica	5	—	—
2. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di complementi di fisica	—	1	—
3. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di chimica	5	—	—
4. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di analisi chimica generale e tecnica	4	—	—
5. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di complementi di chimica ed elettrochimica	1	—	—
6. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di macchine a fluido	—	1	—
7. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di tecnologia meccanica	1	—	—
8. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di elettrotecnica e misure elettriche	2	—	—
9. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di misure elettriche ed elettroniche	1	1	—
10. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di tecnologia generale e delle costruzioni elettroniche	1	—	—

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
11. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di elettronica generale e misure elettroniche	—	1	—
12. Insegnante tecnico-pratico per la falegnameria	—	1	—
13. Insegnanti tecnico-pratici per l'aggiustaggio	3	—	—
14. Insegnante tecnico-pratico per la fucina e saldatura	1	—	—
15. Insegnanti tecnico-pratici per le macchine utensili	2	—	—
16. Insegnante tecnico-pratico per l'officina elettromeccanica	—	1	—
17. Insegnante tecnico-pratico per l'officina di impianti elettrici	—	1	—
18. Insegnanti tecnico-pratici per l'officina meccanica e il laboratorio montaggi dei corsi per le telecomunicazioni	2	—	—
19. Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio montaggi del corso per l'elettronica industriale	—	1	—
20 Insegnanti tecnico-pratici	1	6	—
III. — Personale amministrativo			
1. Segretario ragioniere economo	1	—	—
2. Applicati .	13	—	—
IV. — Personale ausiliario			
1. Bidelli .	24	—	—

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. 1826.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio situato lungo il fiume Velino, nei pressi di Antrodoco, in provincia di Rieti, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Velino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Rieti in data 15 aprile 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del tratto di terreno lungo il fiume Velino nei pressi di Antrodoco, in provincia di Rieti, della estensione di ha. 164, quale ampliamento del preesistente comprensorio del Velino;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 327 in data 29 gennaio 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 1152-M in data 24 aprile 1963 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro:

Decreta:

Articolo unico.

Il tratto di terreno situato lungo il fiume Velino, nei pressi di Antrodoco, in provincia di Rieti, esteso per ha. 164, indicato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del preesistente comprensorio del Velino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

MATTARELLA — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1827.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nella zona di « Montiferru », nelle provincie di Cagliari e Nuoro, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari in data 29 marzo 1962 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana della zona del Montiferru ricadente nelle provincie di Cagliari e Nuoro;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 330 in data 19 febbraio 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 1610 in data 19 giugno 1963 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della zona del Montiferru, ricadente nelle provincie di Cagliari e Nuoro, indicato secondo la linea segnata in color verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, per una superficie complessiva di circa Ha. 50.103.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1963

SEGNI

MATTARELLA — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1828.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino del Sulcis, in provincia di Cagliari, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari in data 1° marzo 1962 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio del Sulcis in provincia di Cagliari;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 328 in data 16 febbraio 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 1621 in data 19 giugno 1963 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del Sulcis, in provincia di Cagliari, secondo la linea segnata in color verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, per una superficie complessiva di circa ha. 112.031.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1963

SEGNI

MATTARELLA — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 1829.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Chiara delle Suore Clarisse, con sede in Caltanissetta.

N. 1829. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Chiara delle Suore Clarisse, con sede in Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1830.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in località Brodano del comune di Vignola (Modena).

N. 1830. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 25 dicembre 1961, integrato con dichiarazione del 9 agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in località Brodano del comune di Vignola (Modena), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1831.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, in contrada Poligono del comune di Civitavecchia (Roma).

N. 1831. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 2 febbraio 1962, integrato con dichiarazione del 20 dicembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, in contrada Poligono del comune di Civitavecchia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1832.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Lorenzo, nel comune di Bovino (Foggia).

N. 1832. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bovino in data 29 agosto 1962, integrato con postilla senza data e con due dichiarazioni entrambe del 4 febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Lorenzo, nel comune di Bovino (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1833.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Ostuni (Brindisi).

N. 1833. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi ed Amministratore perpetuo di Ostuni in data 8 dicembre 1960, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 1° marzo e 27 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Ostuni (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1834.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma ed indipendente dei Santi Vincenzo ed Anastasio, in frazione Monteobizzo del comune di Pavullo nel Frignano (Modena).

N. 1834. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena e Nonantola in data 9 aprile 1962, integrato con dichiarazione del 6 agosto 1962, relativo alla erezione della Curazia autonoma ed indipendente dei Santi Vincenzo ed Anastasio, in frazione Monteobizzo del comune di Pavullo nel Frignano (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963.

Nomina dell'ispettore generale del Genio civile dottor ing. Ugo Nannei a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, al registro n. 9, rispettivamente fogli numeri 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle Sezioni stesse ed alla Delegazione speciale del Consiglio suddetto per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuto che l'ispettore generale del Genio civile dottor ing. Ugo Nannei è stato trasferito al Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dal 20 settembre 1963, per cui da tale data deve essere nominato membro del ripetuto Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 20 settembre 1963, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Ugo Nannei è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con assegnazione alle Sezioni 3ª e 4ª del Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Registro n. 55, foglio n. 21

(11030)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento, fabbricate in materia plastica, per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto 25 settembre 1962, con il quale venne fissato in via provvisoria e di esperimento il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore, esclusi quelli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico, fabbricate in materia plastica;

Considerato che il fine di ottenere, a mezzo di apposita gara, la fornitura a minor prezzo delle targhe anzidette, aventi le caratteristiche richieste, è stato soltanto parzialmente raggiunto e che, nelle more dell'espletamento di altra gara al riguardo, è opportuno stabilire, sia pure ancora in via provvisoria, il nuovo prezzo delle targhe stesse in relazione ai parziali risultati già conseguiti;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Decreta:

Il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento fabbricate in materia plastica per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi è fissato, per l'anno 1964, nella misura seguente:

A) *Autoveicoli*

Targa posteriore . . . . L. 750
Targa anteriore . . . . » 400
Targa EE posteriore . . . . » 750
Targa EE anteriore . . . . . » 400
Listello rettangolare rosso per targa EE . . » 100
Targa di prova . . . . » 850

B) *Motoveicoli*

Targa normale . . . . L. 450
Targa EE . . . . » 450
Listello rettangolare rosso per targa EE . » 100
Targa di prova . » 550

C) *Macchine agricole semoventi*

Targa di riconoscimento . . . . . . L. 500
Targa di prova . . . . . . » 750

D) *Rimorchi di autoveicoli*

Targa di riconoscimento . . . . . . L. 400
Duplicato targa per rimorchio . . . . » 850

E) *Rimorchi di macchine agricole*

Targa di riconoscimento . . . . L. 400
Duplicato targa per rimorchio . . . . » 600

F) *Duplicato targhe in genere*

Il prezzo della targa di serie, maggiorato di L. 100.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1963
Registro n. 93 I.G.M.C.T.C., foglio n. 250

(10860)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Cessazione del funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Alba.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3138, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;

Considerato che in data 31 ottobre 1963 sono state completate le operazioni relative al concentramento nell'Archivio notarile distrettuale di Cuneo degli atti già conservati nell'Archivio notarile sussidiario di Alba:

Decreta:

Il funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Alba cessa a decorrere dal 1° novembre 1963.

Roma, addì 22 novembre 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA MUGNOZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1963
Registro n. 18, foglio n. 14

(11191)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Adeguamento alla Direttiva CEE del decreto ministeriale 19 gennaio 1963 contenente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1963, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Considerata l'esigenza di armonizzare la legislazione nazionale alla direttiva del Consiglio della CEE (pubbicata nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 115 dell'11 novembre 1962) relativa al riavvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana;

Ritenuta pertanto la necessità di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale sopra menzionato in conformità alle disposizioni contenute nella predetta direttiva;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Il decreto ministeriale 19 gennaio 1963 indicato in epigrafe è modificato come segue:

Le lettere *b*) e *c*) dell'art. 4 sono così sostituite:

b) il numero, indicato nella sezione A/I dell'allegato elenco, del o dei coloranti, nonchè le percentuali degli eventuali solventi o diluenti aggiunti;

c) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta fabbricante o confezionatrice, nonchè la sede dello stabilimento o la denominazione e la sede della ditta venditrice all'interno della CEE.

Sezione A/I

Per le sostanze indicate con i numeri E 101 ed E 141 è incluso il riferimento ai numeri di classifica rispettivamente 111 e 110 del D.F.G. (Toxikologische Daten von Farbstoffen und ihre Zulassung fur Lebensmittel in verschiedenen Ländern, Zusammengestellt im Auftrag der Kommission von Prof. Dr. G. Hecht, Wuppertal-Elberfeld, Mitteilung 6 der Farbstoff-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 2. Auflage, Wiesbaden 1957).

La parola Arancio, sita sulla prima colonna a sinistra, è riferita al numero E 110.

La parola Rosso, sita sulla prima colonna a sinistra è riferita al numero E 120.

Il numero E 180 corrispondente a « Terra d'ombra bruciata » è corretto in E 181.

La descrizione corrispondente a « Terra d'ombra bruciata » è così modificata: le parole « da manganese » sono corrette in « di manganese ».

Sezione A/II:

Alla lettera A) aa) del punto 2 è inclusa la voce « benzidina ».

Alla lettera B) aa) del punto 2 la dizione « superiore allo 0,001% » è corretta in « superiore allo 0,01% ».

Sezione A/III:

E 102 TARTRAZINA: la formula bruta $C_{19}H_9N_4O_9S_2Na_3$ è corretta in $C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$.

E 153 CARBONE MEDICINALE VEGETALE: alla nota 2 la dizione « ciclossano » è corretta in « cicloesano ».

E 131 BLEU PATENT V: la dizione « Prodotti insolubili nell'acqua, più di 0,2% » è corretta in « Prodotti insolubili nell'acqua, più dello 0,5% ».

Sezione A/IV:

Sono inclusi i seguenti requisiti di purezza:

I prodotti per diluire o sciogliere i coloranti non debbono contenere:

1. Impurità minerali:

a) arsenico: più di 5 mg/kg; piombo: più di 20 mg/kg;

b) antimonio, rame, cromo, zinco, solfato di bario più di 100 mg/kg presi isolatamente o più di 200 mg/kg complessivamente;

c) cadmio, mercurio, selenio, tellurio, tallio, uranio, cromati;

d) combinazioni solubili di bario in quantità rilevabili.

2. Impurità organiche:

a) idrocarburi aromatici policiclici.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(11032)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Primo aggiornamento dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1963, contenente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche, determinate dalla necessità di aggiornamento dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 19 gennaio 1963 indicato in epigrafe è modificato come segue:

TITOLO I

CONSERVATIVI

A) *Antimicrobici*:

E 222 *Sodio solfito;*

E 223 *Sodio bisolfito;*

E 224 *Sodio metabisolfito,*

sono esclusi dall'impiego nei mosti e nei vini e nei filtrati dolci e sono sostituiti dai rispettivi sali potassici.

Requisiti di purezza di E. 221 ANIDRIDE SOLFOROSA:

il titolo minimo è elevato a 99,5%

P.F. — 72° C; P.E. — 10° C

l'ossigeno, l'azoto e l'anidride carbonica possono essere presenti in misura complessivamente non superiore allo 0,5%.

Deve essere esente da altri gas.

Sono confermate le altre caratteristiche di purezza.

B) *Antiossidanti*:

303 *Butil-ossianisolo*, l'impiego è esteso ai fiocchi di patate, nella dose massima dello 0,003%.

TITOLO III

GELIFICANTI E ADDENSANTI

320 *Acido alginico;*
321 *Calcio alginato;*
322 *Sodio alginato;*
323 *Potassio alginato*,

l'impiego è esteso alla maionese nella dose massima dello 0,1%.

325 *Carragenine*, l'impiego è esteso alla maionese nella dose massima dello 0,5%;

324 *Agar Agar*, l'impiego è esteso agli sciroppi per le mostarde di frutta, nella dose massima dello 0,5%.

Sono inoltre consentiti:

Farina di semi di guar, stessi usi e stesse dosi di impiego previsti per la farina di semi di carrube;

Farina di semi di tamarindo, stessi usi e stesse dosi di impiego previsti per la farina di semi di carrube:

Alginato di propilenglicol gelati, nella dose massima dello 0,2%. Preparati per gelati, nella dose massima dello 0,2%.

FARINA DI SEMI DI GUAR:
Polvere di colore bianco avorio:
Titolo minimo 85% di polisaccaridi manno galattanici (sul secco).
Non deve contenere:
Arsenico, più di 3 mg/kg:
Piombo, più di 10 mg/kg:
Metalli pesanti totali, più di 20 mg/kg.

FARINA DI SEMI DI TAMARINDO:
Polvere di colore nocciola chiaro:
Titolo minimo 60% di polisaccaridi (sul secco).
Non deve contenere:
Arsenico, più di 3 mg/kg.
Piombo, più di 10 mg/kg
Metalli pesanti totali, più di 20 mg/kg.

ALGINATO DI PROPILEN-GLICOL:
Estere dell'acido alginico e del propilenglicol, contenente fino all'85% di gruppi carbossilici esterificati, ed i rimanenti gruppi carbossilici liberi o neutralizzati.
Non deve contenere:
Arsenico, più di 1 mg/kg;
Piombo, più di 5 mg/kg:
Metalli pesanti totali, più di 5 mg/kg.

TITOLO V

SOSTANZE AROMATIZZANTI ARTIFICIALI

408 Etilvaniglina, l'impiego è esteso allo zucchero a velo, nella dose massima di 900 mg/kg.

TITOLO VII

SOSTANZE DI TRATTAMENTI IN SUPERFICIE

E 243 Paraffina solida.

Le caratteristiche sono mutate limitatamente al punto di fusione: P.F. 52° C.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(11033)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Aggiornamento dell'elenco di resine e additivi per materie plastiche allegato al decreto ministeriale 19 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1963 contenente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche determinate dalla necessità di aggiornamento dell'elenco di cui all'Allegato A del predetto decreto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'Allegato *A* del decreto ministeriale 19 gennaio 1963 indicato in epigrafe è modificato come segue:

PARTE PRIMA

Resine

Voce quindicesima « Copolimeri di due o più dei seguenti composti »: la dizione « anidride maleica » è sostituita con « anidride ftalica e maleica ».

La nota 2) alla voce quarta « Cellulosa rigenerata » è così sostituita:

(2) la cellulosa rigenerata normale non laccata, o laccata su una faccia, o laccata sulle due facce può essere adoperata in contatto diretto con frutta, verdura ed alimenti solidi secchi, ad esclusione di datteri e fichi secchi, senza che sia necessario sottoporla alle prove di cessione descritte nell'allegato *B*.

Inoltre, i seguenti tipi di cellulosa rigenerata possono ugualmente essere impiegati per l'imballaggio dei sottoindicati prodotti alimentari, senza che sia necessario sottoporli alle citate prove di cessione:

a) cellulosa rigenerata normale non laccata, per l'insaccamento dei salumi e per il confezionamento di datteri e fichi secchi, purchè sia plastificata esclusivamente con glicerina ed urea, nella percentuale massima complessiva del 25 per cento, di cui non più del 4 per cento di urea. In tale tipo è consentito l'impiego di biossido di silicio quale distaccante, per un quantitativo massimo di 1,50 per cento.

b) cellulosa rigenerata laccata su una sola faccia, per il confezionamento della carne fresca, purchè la superficie in contatto sia quella non laccata e la plastificazione del film base sia effettuata secondo quanto indicato in *a*).

Resta comunque possibile impiegare la cellulosa rigenerata normale non laccata, o laccata su una faccia, o laccata sulle due facce, preparata con le sostanze comprese nell'allegato *A*, in qualsiasi applicazione quando superi le prove di cessione e soddisfi le limitazioni indicate eventualmente per i singoli componenti.

PARTE SECONDA

Additivi per materie plastiche

Sono inclusi i seguenti additivi per materie plastiche:	*Condizioni, limitazioni, tolleranze d'impiego*
Acido benzoico	—
Acido ftalico	—

Azodicarbonammide	Per la preparazione di guarnizioni in quantità non superiore al 2 % sulla materia plastica.
Calcio benzoato	—
Calcio ossido	—
Calcio solfato	—
Difeniltiourea	Per P.V.C. rigido e copolimeri di cloruro di vinile con acetato di vinile, esenti da plastificanti, in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica e purchè il prodotto finito non ceda difeniltiourea.
2-2'-Di-idrossi-4-metossi-benzofenone	In quantità non superiore a 0,3 % sulla materia plastica.
Alla voce « Dilauril-tiodipropionato » le limitazioni di impiego sono così modificate	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica.
Di-n-ottile stagno bis (2-etil-esil-tioglicolato)	Per P.V.C. rigido e copolimeri di cloruro di vinile con acetato di vinile, esenti da plastificanti, in quantità non superiore a 1,5 % sulla materia plastica e soltanto per i seguenti alimenti: frutta fresca, frutta secca (con esclusione di datteri e fichi secchi), legumi pane, biscotti, pasta alimentare, riso, farine, spezie.
Di-n-ottile stagno tiobenzoato, 2-etil-esil-tioglicolato	Per P.V.C. rigido e copolimeri di cloruro di vinile con acetato di vinile, esenti da plastificanti, in quantità non superiore a 1,5 % sulla materia plastica e soltanto per i seguenti alimenti: frutta fresca, frutta secca (con esclusione di datteri e fichi secchi), legumi, pane, biscotti, pasta alimentare, riso, farine, spezie.
Alla voce « Distearil-tiodipropionato » le limitazioni di impiego sono così modificate	In quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica.
Ferro ossidi	—
2-(2' - Idrossi-5-metil-fenil)-benzotriazolo	In quantità non superiore a 0,2 % sulla materia plastica.
2-idrossi-4-metossi-benzofenone	In quantità non superiore a 0,3 % sulla materia plastica.
Magnesio benzoato	—
Mannitolo	—
Polietileneimmina	Per cellulosa rigenerata mono e bilaccata, come agente ancorante, in quantità non superiore a 0,005 mg/cmq, e purchè il prodotto finito non ceda etileneimmina.
Alla voce « Polimeri derivanti dalla esterificazione di uno o più acidi mono o policarbossilici sottoelencati » con uno o più degli alcooli polibasici pure sottoelencati è aggiunta la limitazione generale di impiego	Purchè il prodotto finito non ceda monomeri o composti a basso peso molecolare.
L'elenco degli acidi e degli alcooli è così completato:	
Acidi:	
acrilico	
caprilico	
crotonico	
ftalico e isomeri	
fumarico	
grassi di cocco	
grassi di tallolio	
itaconico	
maleico	
Alcooli:	
La dizione « glicol mono e polipropilenico » è così modificata: glicol mono-di-e polipropilenico	
glicol mono-e di-etilenico	Purchè il prodotto finito non ceda glicoli mono-odi-etilenico.
glicol trietilenico	—
pentaeritrite	—
sorbitolo	—
bisfenolo	—
Prodotti di condensazione del sorbitolo e/o ossido di etilene	Purchè il prodoto finito non ceda glicol etilenico.
Sodio benzoato	Sono soppresse le limitazioni di impiego.
Sodio dodecilbenzensolfonato	Per la preparazione di guarnizioni e mastici in quantità non superiore al 2 % sulla materia plastica.
Sorbitolo	—
Alla voce Stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati e ottoati di calcio, magnesio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio	Sono soppresse le limitazioni di impiego.
Zinco resinato	—

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(11034)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Proroga per la produzione di additivi chimici aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal decreto ministeriale 19 gennaio 1963 e per lo smaltimento delle scorte di alimenti *contenenti i predetti additivi.*

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1963, contenente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Considerata la necessità di concedere un adeguato termine onde consentire alle industrie produttrici di additivi l'allineamento della produzione alle caratteristiche previste per gli additivi medesimi dal decreto ministeriale sopra citato, fermo restando quanto stabilito per ciò che riguarda l'impiego di tali additivi nella produzione di alimenti;

Ritenuta pertanto l'opportunità di fissare al 30 giugno 1964 il termine per la produzione di additivi aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal decreto ministeriale già citato, semprechè l'eventuale grado di impurità non sia tale che, nei casi e nelle dosi di impiego, ne derivi la pericolosità dell'alimento additivato;

Ritenuta di conseguenza la necessità di fissare altro termine idoneo e correlato al precedente per la produzione e lo smaltimento delle scorte di alimenti nei quali vengono impiegati i predetti additivi, nonchè per l'importazione e lo smaltimento delle scorte dei prodotti esteri;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita fino al 30 giugno 1964 la produzione di additivi aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal decreto ministeriale 19 gennaio 1963 indicato in epigrafe, semprechè l'eventuale grado di impurità non sia tale che, nei casi e nelle dosi di impiego, ne derivi la pericolosità dell'alimento additivato.

Resta fermo quanto stabilito dal predetto decreto e successive modifiche per quanto riguarda i casi e le dosi di impiego di detti additivi nella produzione di alimenti.

Art. 2.

A partire dal 30 giugno 1964 è concesso un termine di mesi due per la produzione e di mesi sei per lo smaltimento delle scorte di alimenti nei quali vengono impiegati i predetti additivi. Per l'importazione degli alimenti di produzione estera è concesso un termine di quattro mesi a partire dalla predetta data. Le eventuali scorte debbono essere smaltite immancabilmente entro il 31 dicembre 1964.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(11035)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Proroga dei termini per la produzione di oggetti in materie plastiche con coloranti non rispondenti ai requisiti di purezza di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1963, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Considerato che, per quanto riguarda i requisiti di purezza dei coloranti prescritti dall'art. 8 del citato decreto, sono ancora allo studio, sia in campo nazionale, sia in campo internazionale, più sicuri elementi di giudizio circa le percentuali di metalli tollerabili nei coloranti per imballaggi dei prodotti alimentari;

Considerato che è scaduto il termine di mesi quattro previsto dall'art. 11 del suindicato decreto per la produzione di oggetti in materie plastiche non conformi al decreto stesso, nonchè il termine di mesi sei concesso per l'importazione dei predetti oggetti di produzione estera;

Ritenuta pertanto l'opportunità di concedere una proroga dei suddetti termini e conseguentemente di quelli relativi allo smaltimento delle scorte onde consentire il necessario approfondimento degli studi tuttora in corso;

Ritenuto peraltro che tale proroga debba essere limitata all'impiego di coloranti non provvisti dei requisiti di cui al citato art. 8, fermo restando il principio che tali coloranti non vengano ceduti all'alimento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

I termini previsti dall'art. 11 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963 indicato in epigrafe sono prorogati di mesi sei a partire dalla rispettiva data di scadenza, limitatamente ai soli requisiti di purezza delle sostanze coloranti richiesti dall'art. 8 del decreto medesimo.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(11036)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 19 gennaio 1963 sugli additivi chimici per l'impiego dell'acido benzoico e suoi derivati nelle bavande analcooliche gassate e non gassate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1963, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Considerato che, per quanto riguarda gli additivi chimici consentiti per le bibite analcooliche gassate e non gassate di cui all'elenco allegato al decreto ministe-

riale sopra menzionato — Titolo I Conservativi, *A*) antimicrobici — si prospetta la possibilità di armonizzare la legislazione in sede CEE nel senso di ammetterne l'impiego;

Ritenuta quindi l'opportunità di prorogare il termine dell'8 agosto 1963, di cui al Titolo I, *A*) antimicrobici, dell'elenco sopra citato, sino al 31 dicembre 1965;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Il termine dell'8 agosto 1963, previsto dal decreto ministeriale 19 gennaio 1963, disciplinante l'impiego degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari, per l'aggiunta nelle bevande analcooliche gassate e non gassate, nella percentuale massima di 500 mg/litro, dei seguenti additivi chimici:

E 210 Acido benzoico,
E 211 Sodio benzoato;
E 212 Potassio benzoato;
E 213 Calcio benzoato;
E 214 Etile p-ossi-benzoato;
E 215 Propil-p-ossi-benzoato;

è prorogato al 31 dicembre 1965.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(11057)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Nomina di un componente supplente del Collegio sindacale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, tra l'altro, la composizione del Collegio sindacale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 31 del vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1962 con il quale, tra gli altri, il dott. Michele Peynetti venne nominato sindaco supplente dell'Istituto Mobiliare Italiano;

Considerato che il suddetto dott. Peynetti è stato destinato ad altro incarico;

Decreta:

In sostituzione del dott. Michele Peynetti, destinato ad altro incarico, il dott. Felice Ruggiero è nominato sindaco supplente dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(11194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di vacanza della cattedra convenzionata di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la cattedra convenzionata di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11404)

Avviso di vacanza della cattedra di « Patologia generale » presso la Facoltà di Medicina e chirurgia nella Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di Medicina e chirurgia della Università di Siena è vacante la cattedra di « Patologia generale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11405)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1963, il comune di Moio Alcantara (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.318.704, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11216)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Itala (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.452.574, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11217)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, la provincia di L'Aquila, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 874.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11330)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, la provincia di Campobasso, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 650.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11329)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 579.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11214)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.286.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11215)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.315.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11087)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Olbia (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11088)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Ossi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11089)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Ozieri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11090)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Colobraro (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.674.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11091)

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di San Mauro Forte (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.810.717, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11092)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.085,825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11093)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1963, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.739.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11094)

Autorizzazione al comune di Portoscuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Portoscuso (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.210.000, per la copertura edl disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11095)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Musei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11096)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.370.000, per la copertura del disavano economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11097)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.411.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11098)

Autorizzazione al comune di Sermoneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Sermoneta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.711.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11099)

Autorizzazione al comune di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Ponza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.832.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11100)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Monte San Biagio (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.819.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11101)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Navelli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.029.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a. sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11102)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.675.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11103)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.633.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11104)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1963, il comune di Acerenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.543.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11105)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.976.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11106)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Banzi (Potenza) viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 25.674.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11107)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.930.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11108)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Calvello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11109)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.421.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11110)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 924.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11111)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1963, il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.578.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11112)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.286.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11113)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un umtuo di L. 109.952.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11114)

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.423.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11115)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.964.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11116)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Affile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.761.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11117)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 2.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11119)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.338.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11118)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11120)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.211.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11121)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Castel Colonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.605.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11122)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.755.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11123)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.241.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11124)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto miisteriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.601.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11125)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a settecentocinquanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 57.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settecentocinquanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato al personale diurnista collocato, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 57, nelle categorie III e IV del personale non di ruolo previsto alla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbia prestato servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per almeno 180 giorni nello ultimo triennio.

Al concorso suddetto è anche ammesso il personale di ruolo e non di ruolo che si trovi già in servizio presso lo Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno dal 3 marzo 1963, data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 1963, n. 57.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) duecento posti di applicato aggiunto per coloro che supereranno le prove di esame previste dal programma di cui alla lettera *A* dell'art. 13;

b) centocinquantacinque posti di dattilografo aggiunto per coloro che supereranno le prove di esame previste dal programma di cui alla lettera *B* dell'art. 13;

c) trecentoquindici posti di aiutante aggiunto per coloro che supereranno le prove di esame previste dal programma di cui alla lettera *C* dell'art. 13;

d) ottanta posti di assistente aggiunto per coloro che supereranno le prove di esame previste dal programma di cui alla lettera *D* dell'art. 13.

Art. 2.

Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti altri requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) il programma prescelto fra quelli indicati all'art. 13.

I candidati che intendono sostenere le prove dei programmi *A* o *C* dovranno altresì specificare la prova pratica prescelta.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. In luogo della predetta autenticazione è pure sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale, oltre alle prove pratiche.

Le prove di esame si svolgeranno sulle materie previste dai programmi *A*, *B*, *C* o *D* di cui al successivo art. 13.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte e pratiche sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Pos-

sono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte e le prove pratiche avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte e delle prove pratiche sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato, la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e nelle prove pratiche.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale e nella prova pratica.

Per i candidati che avranno superato le prove di cui al programma *B* dell'art. 13 la votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con la media dei voti riportati nelle prove pratiche e con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti disposizioni.

I titoli di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi delle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del terzo comma dell'art. 1 del presente bando.

Qualora, per mancanza di vincitori, restino scoperti, in tutto o in parte, i posti relativi ad una o più delle qualifiche di cui al terzo comma dell'art. 1, saranno dichiarati vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, altrettanti candidati risultati idonei per aver superato le prove di esame previste per le restanti qualifiche.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia in carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico e il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti della competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione della imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al presente art. 9.

I concorrenti potranno fare riferimento ai documenti in possesso di questa Amministrazione che non siano già scaduti ai sensi di quanto disposto nel presente articolo.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore capo: presidente;

quattro funzionari delle carriere suddette con qualifica non inferiore ad ispettore principale: membri;

un professore insegnante di dattilografia e di stenografia: membro aggiunto.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe.

Art. 13.

Programma di esame

PROGRAMMA A (per i candidati che concorrono per la nomina alla qualifica di applicato aggiunto).

Prove scritte:

1) Composizione in lingua italiana;

2) Calligrafia;

Prova pratica:

Il candidato svolgerà a sua scelta, un saggio di dattilografia consistente in una prova di copia, ovvero una prova su macchine meccanografiche.

Prova orale:

Diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Nozioni sulla tenuta degli archivi;

Elementi di storia d'Italia dal 1821 ai giorni nostri;

Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

PROGRAMMA B (per i candidati che concorrono per la nomina alla qualifica di dattilografo aggiunto).

Prove scritte:

1) Composizione in lingua italiana;

2) Calligrafia:

Prove pratiche:
1) Saggio di dattilografia consistente in una prova di copia e in una prova di composizione;
2) Stenografia;

Prova orale:
Diritti e doveri degli impiegati dello Stato;
Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Nozioni sulla tenuta degli archivi.

PROGRAMMA C (per i candidati che concorrono per la qualifica di aiutante aggiunto).

Prove scritte:
1) Composizione in lingua italiana;
2) Problema di aritmetica.

Prova pratica:
Il candidato svolgerà, a sua scelta, un saggio di dattilografia, consistente in una prova di copia, ovvero una prova su macchine meccanografiche;

Prova orale:
Diritti e doveri degli impiegati dello Stato;
Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Nozioni sulla legge e il regolamento per la contabilità generale dello Stato;
Nozioni sulla tenuta degli archivi;
Matematica elementare. (Vedi programma D).

PROGRAMMA D (per i candidati che concorrono per la qualifica di assistente aggiunto).

Prove scritte:
1) Composizione in lingua italiana;
2) Problema di aritmetica e geometria;

Prova pratica:
Saggio di disegno geometrico;

Prova orale:
Diritti e doveri degli impiegati dello Stato;
Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Nozioni sulla legge e il regolamento per la contabilità generale dello Stato;
Matematica elementare: Aritmetica Operazioni su numeri interi, frazionari e decimali Proporzioni Elementi di geometria piana e solida Misura degli archi e degli angoli Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni Poligoni regolari Area delle figure piane Superficie e volume dei solidi;
Nozioni elementari di fisica: Forze, loro rappresentazione e composizione Leggi del moto uniforme, gravità Peso Peso specifico Pressione idrostatica Principio di Archimede Vasi comunicanti Pressione atmosferica Barometro Manometro Pompe Calore, elettricità, magnetismo, ottica ed acustica.
Cenni sulle sollecitazioni semplici: Concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura Cenni sul comportamento dei materiali alle varie sollecitazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 novembre 1963

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1963
Registro n. 93, foglio n. 336

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio A.G.P. ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . .
. nato a . .
(provincia di . .) il giorno . . .
domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . . .)
via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a settecentocinquanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di in data presso lo Istituto di . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorati indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso
in qualità di dal al
e che detto servizio è cessato a motivo di
(indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto chiede di sostenere le prove indicate al programma di cui all'art. 13 del bando. (I candidati che scelgono i programmi *A* o *C* indicheranno inoltre se intendono sostenere la prova pratica di dattilografia o di meccanografia).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data

Firma (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. In luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

(11208)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione medica per l'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 9 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 232, col quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, concernente il riordinamento dei ruoli delle carriere direttiva e di concetto dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione medica, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della succitata legge n. 1169;

Decreta:

La Commissione medica che dovrà procedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a venti posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 9 marzo 1963, è costituita come segue:

Presidente:

1) Del Vecchio prof. Gaetano, ispettore generale medico del Ministero della sanità.

Componenti:

2) Rimatori dott. Rodolfo;
3) Soccorsi dott. Pasquale.

Al presidente ed ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1963

p. *Il Ministro*: SPAZIANTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1963
Registro n. 33 Interno, foglio n. 170

(11024)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nomina di professori di lingue estere, da aggregare alla Commissione giudicatrice del concorso per la assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1963.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 dell'8 giugno 1963, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 luglio 1963, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Considerato che gli aspiranti al concorso in parola hanno chiesto di sostenere la prova scritta ed orale in alcune lingue estere, oltre la francese e l'inglese;

Vista la nota n. 7761 del 28 novembre 1963, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato i docenti di lingue estere, come membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei docenti di lingue estere da aggregare alla Commissione giudicatrice in parola;

Decreta:

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1963, citato nelle premesse, per le prove di lingue estere, i seguenti docenti:

Mormile prof. Mario, per la lingua francese;
Baldi prof. Sergio, per la lingua inglese;
Lolli prof. Natale, per la lingua spagnola;
Pensa prof. Mario, per la lingua tedesca;
Rossi prof. Giuseppe Carlo, per la lingua portoghese;
Pacini prof. Leone, per la lingua russa;
Benedikter prof. Martino, per la lingua cinese;
Bausani prof. Alessandro, per la lingua persiana.

Ai suddetti docenti saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(11068)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle Dogane e Imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963, registro n. 14 Finanze, foglio n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 30 maggio 1963, con il quale è stato indetto il concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore aggiunto in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle Dogane e Imposte indirette;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore aggiunto in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle Dogane e Imposte indirette, indicato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4), e presso le Intendenze di finanza di Ancona - Bari - Bologna - Cagliari - Catania - Catanzaro - Firenze - Foggia - Genova - Messina - Milano - Napoli - Palermo - Salerno - Taranto - Torino e Venezia, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1964, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso ala Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1963
Registro n. 39 Finanze, foglio n. 233

(11058)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3373 del 16 maggio 1962, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1961,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 4480 del 23 novembre 1962 nonchè la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso in narrativa:

1. Masini G. Piero . . . . . punti 65,214 su 100
2. Del Pero Rodolfo . . . . . » 58,075 »
3. Geranzani Luigi . . . . . » 56,165 »
4. Quarna Ermanno . . . . . » 55,675 »
5. Cusaro Giovanni . . . . . » 55,135 »
6. Lux Oscar . . . . . . » 52,024 »
7. Gallizia Romano . . . . . » 48,846 »
8. Roveglia Vittorio . . . . . » 47,759 »
9. Caresana Domenico . . . . » 41,475 »
10. Barbero Remigio . . . . . » 40,100 »
11. Zorzoli Giovanni . . . . . » 39,592 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 19 novembre 1963

Il veterinario provinciale: FERRARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3373 del 16 maggio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n 1683 del 19 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935. n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Masini G. Piero: Consorzio veterinario di Vespolate (con Nibbiola e Garbagna);

2) Del Pero Rodolfo: Novara (2a condotta);

3) Geranzani Luigi: Casalino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 19 novembre 1963

Il veterinario provinciale: FERRARI

(10299)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 248-Vet. del 15 gennaio 1962, con il quale è stato indetto il concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nei Comuni della provincia di Varese, alla data del 30 novembre 1961;

Visto i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 243-Vet. del 21 gennaio 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese al 30 novembre 1961, concernente la condotta consorziale di Gallarate-Cassano Magnago e Cardano al Campo:

1. Ferrario Gino . . . . punti 62,775
2. Tozzini Antonio . . . . » 61,081
3. Santarone Silvio . . . . » 59,681
4. Denna Angelo . . . . » 52,861
5. Filipponi Venanzio . . . . . . » 52,561
6. Badi Dario . . . . » 51,598
7. Mattavelli Franco . . . . » 50,769
8. Dolci Giancarlo . . . . » 49,119
9. Barbero Remigio . . . . » 47,250
10. Rodari Modesto . . . . » 47,025
11. Panizza Antonio . . . . » 46,000
12. Valli Francesco . . . . » 44,037
13. Bianchi Aurelio . . . . » 43,693
14. Pellegrini Egidio . . . . » 43,581
15. Arneodo Attilio . . . . » 41,500
16. Caresana Domenico . . . . . . » 41,000
17. Rambelli Antonio . . . . » 40,937
18. Maletto Romano . . . . » 40,125
19. Nobili Gianfranco . . . . » 40,000
20. Ovi Giorgio . . . . » 37,500
21. Batello Ermacora . . . . » 37,000

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello Ufficio del veterinario provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 21 novembre 1963

Il veterinario provinciale: MANENTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1739-Vet. in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1951;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Decreta:

Il dott. Ferrario Gino, è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse, concernente la condotta consorziale di: Callarate-Cassano Magnano e Cardano al Campo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 21 novembre 1963

Il veterinario provinciale: MANENTI

(10298)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, appprovato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso specificato in premesse, dichiarate idonee:

1. Giannettoni Ede	punti 56,945	su 100
2. Capponi Taddei Emilia	» 56,107	»
3. Ruspetti Wanda	» 54,587	»
4. Piccini Assuntina	» 53,495	»
5. Butini Adiva	» 51,431	»
6. Cosci Carmela	» 50,874	»
7. Danza Gaetana	» 48,783	»
8. Montomoli Itala	» 48,381	»
9. Alessandrini Carla	» 48,363	»
10. Ciacci Iris	» 48,216	»
11. Felici Mara	» 45,575	»
12. Marzucchi Vera	» 45,307	»
13. Biagi Fernanda	» 42,869	»
14. Passaponti Valeria	» 42,829	»
15. Scali Viola	» 41,446	»
16. Volpi Franca	» 41,416	»
17. Generali Silvana	» 41,026	»
18. Giovani Maruska	» 39,543	»
19. Confettoni Maria Grazia	» 39,276	»
20. Segoloni Graziella	» 38,673	»
21. Cinagli Angelina	» 38,374	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 20 novembre 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5321 in data 20 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;
Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti utilmente collocate in graduatoria;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso specificato in epigrafe ed assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Giannettoni Ede: Buonconvento (1ª condotta);
2) Capponi Taddei Emilia: Murlo (condotta di Vescovado);
3) Ruspetti Wanda: Montalcino (condotta Castelnuovo dell'Abate);
4) Piccini Assuntina: Monteriggioni (condotta Strove).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 20 novembre 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(10180)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 4052 e 4052/2 del 17 giugno c.a., coi quali venne approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 e vennero assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;
Viste le successive modifiche;
Visti gli atti di ufficio dai quali si rileva che l'ostetrica Parlato Giuseppina non ha assunto servizio presso la condotta del comune di Casalbuono;
Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che seguono nella graduatoria l'ostetrica Parlato;
Visti gli articoli 55 e 56 del decreto legge 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Parlato Giuseppina è dichiarata rinunziataria al posto di ostetrica condotta del comune di Casalbuono.

L'ostetrica Stasi Eva è dichiarata vincitrice del concorso a posto di ostetrica condotta del comune di Casalbuono.

Il sindaco del comune di Casalbuono è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 29 novembre 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(10529)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.